

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5310-bis-B

ERRATA CORRIGE

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

previ stralci, il 17 novembre 2004 (v. stampato Senato n. 3223)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 dicembre 2004

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(SINISCALCO)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 dicembre 2004*

A pagina 34, seconda colonna, al comma 89, tredicesima riga, le parole: « della legge 21 marzo 2001, n. 122 » si intendono sostituite dalle seguenti: « della legge 27 marzo 2001, n. 122 ».

A pagina 40, seconda colonna, al comma 99, lettera *b*), le parole: « Agenzia per la promozione dell'ambiente » si intendono sostituite dalle seguenti: « Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ».

La pagina 59 si intende sostituita dalla seguente:

V. articolo 22.

cedura di trasmissione telematica *on line* della certificazione di malattia all'INPS e di inoltro dell'attestazione di malattia dall'INPS al datore di lavoro, previsti dal primo e dal secondo comma del presente articolo ».

153. L'articolo 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.

154. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono soppresse le parole: « progressivamente e »;

b) al comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3 »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma 5, del

La pagina 60 si intende sostituita dalla seguente:

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonchè a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell' articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ».

155. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il « Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali » finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Con decreto di natura non regolamentare adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono determinati l'entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non potranno superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

V. articolo 24, comma 1.

156. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinata una quota di 500.000 euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e

La pagina 62 si intende sostituita dalla seguente:

ART. 22.

**(Modifiche all'articolo 118 della legge
23 dicembre 2000, n. 388).**

1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono soppresse le parole: « progressivamente e »;

b) al comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3 »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma 5, del

proroga e del 30 per cento per le proroghe successive.

V. comma 154.

La pagina 63 si intende sostituita dalla seguente:

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ».

ART. 23.

(Asili nido aziendali).

1. Il Fondo di rotazione per gli asili nido aziendali, di cui all'articolo 91, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato, per l'anno 2005, di 10 milioni di euro.

2. Al comma 1 dell'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: « datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micronidi » sono inserite le seguenti: « con gestione interna o esterna ».

ART. 24.

(Fondo nazionale per le politiche giovanili).

1. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è destinata una quota di 500.000 euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella

Soppresso.

V. comma 156.

A pagina 66, seconda colonna, terzultima, penultima e ultima riga, le parole: «permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» si intendono sostituite dalle seguenti: «Stato-Regioni»

La pagina 67 si intende sostituita dalla seguente:

2. Resta fermo l'obbligo in capo all'Agenzia italiana del farmaco di garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione vigente. Nell'ambito delle annuali direttive del Ministro della salute all'Agenzia è incluso il conseguimento dell'obiettivo del rispetto del predetto livello della spesa farmaceutica. Al fine di conseguire il contenimento della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del farmaco stabilisce le modalità per il confezionamento ottimale dei farmaci, almeno per le patologie più rilevanti, relativamente a dosaggi e numero di unità posologiche, individua i farmaci per i quali i medici possono prescrivere « confezioni d'avvio » per terapie usate per la prima volta verso i cittadini, al fine di evitare prescrizioni quantitativamente improprie e più costose, e di verificarne la tollerabilità e l'efficacia, e predispone l'elenco dei farmaci per i quali sono autorizzate la prescrizione e la vendita per unità posologiche.

168. Resta fermo l'obbligo in capo all'Agenzia italiana del farmaco di garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione vigente. Nell'ambito delle annuali direttive del Ministro della salute all'Agenzia è incluso il conseguimento dell'obiettivo del rispetto del predetto livello della spesa farmaceutica. Al fine di conseguire il contenimento della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del farmaco stabilisce le modalità per il confezionamento ottimale dei farmaci **a carico del Servizio sanitario nazionale**, almeno per le patologie più rilevanti, relativamente a dosaggi e numero di unità posologiche, individua i farmaci per i quali i medici possono prescrivere « confezioni d'avvio » per terapie usate per la prima volta verso i cittadini, al fine di evitare prescrizioni quantitativamente improprie e più costose, e di verificarne la tollerabilità e l'efficacia, e predispone l'elenco dei farmaci per i quali sono autorizzate la prescrizione e la vendita per unità posologiche.

169. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10:

1) alla lettera *c)*, dopo le parole: « indicate alle lettere *a)* e *b)* » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico »;

2) dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC) »;

b) al comma 14, ultimo periodo, le parole: « lettera *c)* » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *c)* e *c-bis)* ».

170. All'articolo 70, comma 2, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: « l'indicazione della "nota" » la parola: « , controfirmata, » è soppressa.

di produrre effetti economici addizionali e durevoli e tali da generare esternalità positive sul territorio.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 consistono in: *a)* un contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, concessi da istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. È previsto un pre-ammortamento di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla stipula del contratto di finanziamento. Il mutuo agevolato può coprire fino al 50 per cento degli investimenti ammissibili; **nonché** *b)* un contributo in conto capitale fino al limite massimo del 20 per cento degli investimenti ammissibili; *c)* partecipazioni temporanee al capitale sociale, in misura non superiore al 15 per cento del capitale sociale delle imprese beneficiarie. Il cumulo delle agevolazioni concedibili non può superare i vigenti limiti massimi di intensità di aiuto.

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono finanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine l'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi previsti dal presente articolo.

4. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le procedure di assegnazione e riprogrammazione delle risorse del Fondo destinate agli interventi previsti al comma 1 nonché le condizioni e i limiti delle agevolazioni di cui al comma 3.

219. Le agevolazioni di cui al comma **218**, **il cui cumulo non può comunque superare i vigenti limiti massimi di intensità di aiuto**, consistono in: *a)* un contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, concessi da istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. È previsto un pre-ammortamento di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla stipula del contratto di finanziamento. Il mutuo agevolato può coprire fino al 50 per cento degli investimenti ammissibili; *b)* un contributo in conto capitale fino al limite massimo del 20 per cento degli investimenti ammissibili; *c)* partecipazioni temporanee al capitale sociale, in misura non superiore al 15 per cento del capitale sociale delle imprese beneficiarie. **Le percentuali di cui alle lettere *b)* e *c)* possono essere elevate, rispettivamente, al 35 per cento ed al 20 per cento nel caso di piccole e medie imprese.**

220. Le agevolazioni di cui al comma **219** sono finanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine l'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi previsti **dai commi da 218 a 224.**

221. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le procedure di assegnazione e riprogrammazione delle risorse del Fondo destinate agli interventi previsti al comma **218** nonché le condizioni e i limiti delle agevolazioni di cui al comma **220.**

222. Il CIPE, in sede di riparto annuale delle risorse per le aree sottoutilizzate, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli

La pagina 105 si intende sostituita dalla seguente:

fondi per il finanziamento del CONI, sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, da emanare entro il 31 marzo 2005. Per il quadriennio 2005-2008, le risorse a favore del CONI sono stabilite in misura pari a 450 milioni di euro annui, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Dette risorse sono comprensive del contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008.

286. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1° gennaio 2005, al fine di assicurare l'incremento dei volumi di raccolta derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva e tenuto conto delle nuove modalità di finanziamento del CONI, la posta di gioco dei concorsi pronostici, prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, è così rideterminata: *a)* 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; *b)* 50 per cento, come montepremi; *c)* 33,84 per cento, come imposta unica; *d)* 2,45 per cento, come contributo all'Istituto per il credito sportivo; *e)* 5,71 per cento, come contributo alle spese di gestione. Le vincite non riscosse entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per i concorsi indetti dopo il 1° gennaio 2005, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente successivo.

287. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di

La pagina 106 si intende sostituita dalla seguente:

cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1° gennaio 2005, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI di cui ai commi 284 e 285, l'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è fissata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Dalla stessa data cessa la corresponsione delle quote di prelievo sull'ammontare lordo delle scommesse. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per le scommesse indette dopo il 1° gennaio 2005, sono acquisite dall'erario.

288. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1° gennaio 2005, la posta unitaria di gioco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, come definita dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, è così rideterminata, trovando applicazione, per la percentuale residua, la disposizione di cui all'articolo 16, comma 2, lettera *b*), della legge 13 maggio 1999, n. 133: *a*) 57 per cento, come disponibile a vincite; *b*) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; *c*) 20 per cento, come imposta unica; *d*) 5,71 per cento, come contributo alle spese complessive di gestione; *e*) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva. A partire dalla stessa data, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI, è abrogata la lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

A pagina 146, prima colonna, le righe dalla ventitreesima alla trentesima si intendono espunte.

A pagina 148, seconda colonna, alla ventisettesima riga, le parole: « *Vedi comma 402, ultimo periodo* » si intendono sostituite dalle seguenti: « *V. comma 401, ultimo periodo* ».

A pagina 152, seconda colonna, dopo la lettera *c*), si intendono inserite le parole: « *V. comma 406* ».

A pagina 166, seconda colonna, ultima riga, le parole: « *V. comma 437, terzo periodo* » si intendono sostituite dalle seguenti: « *V. comma 437, terzo e quarto periodo* ».

A pagina 178, seconda colonna, diciottesima riga, le parole: « *vedi comma 475, secondo periodo* » si intendono sostituite dalle seguenti: « *V. comma 474, secondo periodo* ».

A pagina 179, seconda colonna, penultima riga, le parole: « della presente legge » si intendono soppresse.

A pagina 193, seconda colonna:

al comma 527, ottava riga, le parole: « sale diverse non dedicate » si intendono sostituite dalle seguenti: « sale non dedicate »;

al comma 531, alla dodicesima e quattordicesima riga, le parole: « tali facoltà » si intendono sostituite dalle seguenti: « tale facoltà ».

A pagina 195, seconda colonna, al comma 540, quindicesima riga, le parole: « ai sensi del citato articolo 1-*quater* » si intendono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 1-*quater* ».

A pagina 227, Allegato 1, voce: Ministero dell'interno, numero 2, le parole: « Ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno » si intendono sostituite dalle seguenti: « Spese per l'associazione all'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL) ».

A pagina 229, Allegato 2, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, dopo le parole: « Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 » si intendono inserite le seguenti: « , articolo 2, comma 1 ».

A pagina 231, Allegato 2, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dopo le parole: « Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 5 » si intendono inserite le seguenti: « , comma 3 ».

A pagina 233, Allegato 2, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, seconda riga, dopo le parole: « Legge 9 dicembre 1998, n. 426 » si intendono inserite le seguenti: « , articolo 2, commi 1 e 7 »; dopo le parole: « Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 » si intendono inserite le seguenti: « , articolo 1, comma 2 »; e le parole: « (Tab. D) » si intendono soppresse ovunque ricorrono.

A pagina 267, Tabella C, voce: Legge n. 388 del 2000, dopo le parole: « ART. 74, comma 1: Previdenza complementare » si intendono inserite le seguenti: « dipendenti pubblici ».

A pagina 269, Tabella C, voce: Legge n. 68 del 1997, le parole: « Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero » si intendono sostituite dalle seguenti: « Spese di funzionamento ICE ».

A pagina 273, Tabella C, voce: Legge n. 537 del 1993, dopo le parole: « ART. 5, comma 1 » si intendono inserite le seguenti: « , lettera a) ».

A pagina 282, Tabella C, voce: Decreto-legge n. 269 del 2003, per l'anno 2007, l'importo: « 43.370 » si intende sostituito dal seguente: « 47.370 ».

A pagina 287, Tabella D, voce: Legge n. 448 del 1998, dopo le parole: « ART. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria » si intende inserita la seguente: « pubblica ».

A pagina 288, Tabella D, per l'anno 2006, il totale del Ministero dell'economia e delle finanze « 5.003.000 » si intende sostituito dal seguente: « 5.003.500 ».

A pagina 289, Tabella D, voce: Legge n. 266 del 1997, le parole: « Programma nazionale ricerca Antartide » si intendono sostituite dalle seguenti: « Programma nazionale di ricerche in Antartide ».

A pagina 304, Tabella F, voce: Legge n. 289 del 2002, le parole: « capp. 7254, » si intendono sostituite dalle seguenti: « capp. 7254/p, ».

A pagina 308, Tabella F, voce: Legge n. 266 del 1997, le parole: « Programma nazionale ricerca Antartide » si intendono sostituite dalle seguenti: « Programma nazionale di ricerche in Antartide ».

A pagina 318, Tabella F, voce: Legge n. 291 del 2003, le parole: « (25.2.3.3 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 8971) » si intendono sostituite dalle seguenti: « (4.2.3.6 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 7277) ».

A pagina 320, Tabella F, voce; Decreto-legge n. 72 del 2004, le parole: « materiale audiovisivo » si intendono sostituite dalle seguenti: « opere dell'ingegno ».

